

Nomina dell'esperto valutatore nel Codice della crisi con profili di criticità

Necessario rivedere i criteri di determinazione del compenso del professionista

/ Nicola AGNOLI e Martino ZAMBONI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. [147/2020](#), il 5 novembre scorso, si è per ora concluso l'iter di approvazione del correttivo al DLgs. [14/2019](#), recante il Codice della crisi (CCII), in vigore dal 1° settembre 2021.

Le modalità di **alienazione** dei beni acquisiti all'attivo della procedura sono disciplinate dal "nuovo" [art. 216](#) del Codice, norma di carattere generale, che prevede la nomina dell'esperto per la **stima** dei beni – inclusi complessi aziendali, partecipazioni e beni immateriali – da parte del curatore previa autorizzazione del Comitato creditori, salvo il caso di beni di modico valore. Nella scelta dell'esperto il curatore dovrà considerare **specifici** requisiti soggettivi, che posso essere individuati nei documenti approvati dagli standard setter nazionali ed internazionali.

I requisiti previsti dai Principi italiani di valutazione (PIV) emanati dall'OIV sono ad esempio (PIV I.3.1):

- indipendenza richiesta dalla tipologia di incarico;
- doti professionali e di competenza tecnica;
- rispetto dell'etica professionale, con adesione al Codice etico dell'IVSC;
- oggettività e diligenza nello svolgimento del processo di valutazione.

Con l'accettazione dell'incarico l'esperto si assumerà un obbligo di **condotta** professionale (PIV II.1.1) nei confronti del curatore e, più in generale, degli organi di procedura, dei creditori e degli altri utilizzatori della stima, che si sostanzia nella capacità di **identificare** in modo appropriato l'impianto valutativo, nel possesso di adeguata conoscenza ed esperienza per svolgere l'incarico e nella padronanza del quadro giuridico applicabile alla stima.

L'esperto dovrà, quindi, garantire l'affidabilità del suo operato adottando una condotta professionale verificabile, **neutrale** – grazie a indipendenza di giudizio e a un comportamento equo – e completa, per la necessità di esprimersi sull'adeguatezza della base informativa disponibile per formulare il suo **giudizio** di valore (PIV II.1.2-3-4).

L'art. 216 del CCII prevede anche nuove modalità di liquidazione dei **compensi** dell'esperto: per il rinvio all'[art. 161](#) comma 3 disp. att. c.p.c., verranno calcolati in base al prezzo **ricavato** dalla vendita.

Il riferimento al valore di stima è rimasto solo per la corresponsione di eventuali **acconti** prima dell'alienazione del bene, comunque non oltre la metà del compenso calcolato sulla base della stima.

La nuova modalità di determinazione del compenso a una prima lettura appare logica: è coerente con le fina-

lità realizzative della stima, rendendo gli oneri strumentali alla cessione dell'asset un "di cui" del corrispettivo effettivamente ricavato e slega la determinazione del compenso dal valore della stima così rafforzando l'**indipendenza** dell'esperto.

A ben guardare, però, il nuovo criterio presenta alcuni profili "distorsivi", che, a conti fatti, potrebbero renderlo iniquo.

Innanzitutto, secondo i PIV, l'esperto **non** deve **accettare** incarichi il cui compenso non garantisce lo svolgimento di un adeguato processo valutativo, sostenibile e ragionevole, a maggior ragione nelle valutazioni in contesti di crisi spesso molto complesse. E in caso di mancata vendita del bene oggetto di stima?

Un meccanismo di liquidazione che correla i compensi al ricavato della vendita presuppone poi una procedura di vendita gestita nel modo più efficace possibile. Efficacia cui l'esperto potrà contribuire fornendo non più un "astratto" valore dell'asset (valore intrinseco o di capitale economico, valore di mercato) quanto piuttosto un **probabile prezzo** atteso, nella configurazione del valore di smobilizzo (PIV I.6.7). Risultato poi da declinare, ove richiesto, anche in un diverso prezzo base d'asta.

Tuttavia, sono molti altri ancora gli aspetti, non dipendenti dal giudizio di valore dell'esperto, che condizionano l'entità del corrispettivo: le modalità di vendita scelte dal Giudice delegato, l'architettura e le condizioni del bando di cessione, le capacità "imprenditoriali" del curatore, le forme di pubblicità utilizzate, il corretto funzionamento della piattaforma **telematica** di vendita e il tempo di commercializzazione.

Eventuali inefficienze derivanti da questi aspetti, non imputabili all'esperto, potranno alla fine comportare un incasso dalla cessione **inferiore** rispetto al valore di smobilizzo stimato e quindi:

- nel quanto, un ingiustificato ridimensionamento del compenso dell'esperto;
- nel quando, un procrastinarsi della sua effettiva percezione.

Insomma, se per il CCII la prestazione professionale di stima è alla fine un obbligo di **risultato**, che almeno lo sia solo per la parte di responsabilità dell'esperto e non per altro.

Si potrebbe mitigare questo profilo quantomeno con un aggiornamento dei **parametri** tariffari di determinazione del compenso ed eliminando o aumentando il limite massimo del valore a base del calcolo, oggi derogabile solo per gentile concessione di alcuni tribunali.